

	C.C.	Pag. 1	Numero 37	Data 27/09/2017
Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. N. 175/2016				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2017 addì 27 del mese di Settembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai consiglieri nei modi e nei termini di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenza
VECCHIARELLI UGO	Sindaco	SI
PIRANIO ANTONIO	Consigliere	SI
PADOAN STEFANO	Consigliere	SI
AULICINO STEFANIA	Consigliere	SI
COSTANTINO GABRIELE	Consigliere	SI
GALLIANO ANTONIO	Consigliere	SI
PRENNA KEVIN	Consigliere	SI
RAMONI MARIA GABRIELLA	Consigliere	SI
MIGLIARESE ENRICO	Consigliere	NO
BELLONE ELENA	Consigliere	SI
PAROZZI RITA	Consigliere	SI
RADAELLI ADRIANO EGIDIO	Consigliere	SI
CALLONI MARIAROSA	Consigliere	NO
PAGANO MAURIZIO	Consigliere	NO
CAIRO SIMONE	Consigliere	SI
MARCIANO' MASSIMO	Consigliere	NO
CASSAMAGNAGHI ROBERTO	Consigliere	SI

Totale consiglieri presenti **13** - totale consiglieri assenti **4**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, D'AGOSTINO SANDRA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, RAMONI Maria Gabriella, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i signori:

COSTANTINO GABRIELE

AULICINO STEFANIA

CAIRO SIMONE.

Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica T.U.S.P. come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 (di seguito indicato con Decreto Correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P., articolo 4, comma 1 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. entro il 30 Settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetti attività di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'articolo 4, comma 1 TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'articolo 5, comma 2 del Testo Unico.
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 2 del TUSP;
- 3) previste dall'articolo 20, comma 2, del TUSP;
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei 5 esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto Correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- a) in società che producono servizi economici di interessi generale a rete di cui all'articolo 3 bis del D.L. n. 138/2011 e ss.m.ii. anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Bresso e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del TUSP;
- b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 31.11.2009 in ottemperanza alle disposizioni di cui ai comma 27,28 e 29 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008)
- la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 23.06.2015 e del relativo piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e seguenti della Legge n. 190/2014

da cui si accertava la partecipazioni del Comune di Bresso alle seguenti società:

- CAP Holding Spa con una partecipazione del 1,21%
- Agenzia Sviluppo Nord Milano Spa ora MiMet spa con una partecipazione del 1,03%
- BIC La Fucina Spa con una partecipazione del 2,63%
- Consorzio Trasporti Pubblici Spa con una partecipazione del 6,96%

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 02.02.2016 ha stabilito di non proseguire il rapporto contrattuale con il Consorzio e con deliberazione consiliare n. 35 del 14.11.2016 ha stabilito di rescindere dal C.E.V.;

Dato atto altresì:

- **che** l'Agenzia Sviluppo Nord Milano Spa Mimet Spa di cui il Comune di Bresso deteneva una quota di partecipazione del 5,55% in data 25.02.2013 la società è stata posta in liquidazione volontaria e dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Milano n. 357/2013;
- **che** la società BIC La Fucina Spa di cui il comune di Bresso deteneva una quota di partecipazione pari al 2,63% In data 16.04.2013 la società è stata dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Monza n. 111/2013;
- **che** il Consorzio Trasporti Pubblici Spa è stata posta in liquidazione

e che pertanto una volta esaurite le necessarie procedure a cura del liquidatore o del curatore fallimentare la partecipazione del Comune di Bresso risulterà cessata;

Considerato:

- **che** ai sensi del citato articolo 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

- **che** la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito comunque che deve essere comunicato ai sensi dell'articolo 24 comma 1 del TUSP;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, codice civile;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'aveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere di regolarità giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;

DELIBERA

per le motivazioni ampiamente espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 Settembre 2016, inserendole nella "Revisione straordinaria delle partecipazioni" ex articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016;
- 2) **di approvare** che a seguito della suddetta ricognizione continuerà ad essere società partecipata del Comune di Bresso la seguente società:
 - **CAP Holding Spa** con una partecipazione del 1,21%
Cap Holding è una Società per azioni a totale capitale pubblico locale denominata CAP HOLDING S.p.A. La società opera in affidamento diretto in house garantendo l'unitarietà della gestione del Servizio Idrico Integrato. La Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli Enti Pubblici Soci. La società ha per oggetto principale l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs

152/2006 e successive modifiche.

Il bilancio di Cap Holding Spa ha chiuso al 31 dicembre 2016 positivamente presentando un utile di esercizio di € 19.190.667,00. Tale dato evidenzia un aumento di utile rispetto al 2015 che si è chiuso con un saldo positivo di € 14.025.530,00.

È intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella società sia perchè la considera indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali sia perchè l'Amministrazione non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle di Cap Holding Spa.

Non verranno pertanto avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

- 3) **di dare atto che** non sono oggetto del Piano di razionalizzazione le seguenti società:
 - la società **Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.** perché già posta in liquidazione volontaria a partire da giugno 2010. L'ente possedeva una quota del 6,96%;
 - l' **Agenzia Sviluppo Nord Milano Spa poi MiMet Spa** perchè dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale n. 357/2013
 - la società **BIC La Fucina Spa** perchè dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale n. 111/2013
- 4) **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- 6) **di inviare** copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, c. 1 e 3, TUSP e dall'articolo 21 Decreto Correttivo.

Si dà atto che durante la discussione del presente punto sono usciti dall'aula i Consiglieri Radaelli e Cairo – Presenti n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;

Visti i pareri espressi dagli organi interni ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce alla presente,

Preso atto della discussione che viene riportata integralmente su supporto digitale;

Dato atto che sono presenti in aula il Sindaco e n. 10 Consiglieri – Presenti n. 11

APPROVA

la presente proposta senza modificazioni, con dieci voti favorevoli, un astenuto (Consigliere Cassamagnaghi) e nessun contrario, resi dai Consiglieri Comunali presenti in aula.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l'urgenza di darvi esecuzione,

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con dieci voti favorevoli, un astenuto (Consigliere Cassamagnaghi) e nessun contrario, resi nelle forme di legge.

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 20/09/2017
DELIBERAZIONE N. 37 DEL 27/09/2017**

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. N. 175/2016

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Area Amministrativa

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

Bresso, 27.9.2017

Il Dirigente
Area Amministrativa
F.to Sandra D'agostino

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

Bresso, 26.9.2017

Il Dirigente
Area Finanziaria
F.to Maria Paola Zanzotto

VISTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 2, D.LGS N. 267/2000

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

Bresso, 27.9.2017

Il Segretario Generale
F.to Sandra D'Agostino



COMUNE DI
BRESSO
CITTA' DEL PARCO NORD

C.C.

Pag.
1

Numero
37

Data
27/09/2017

Oggetto:
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. N. 175/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
RAMONI Maria Gabriella

IL SEGRETARIO GENERALE
D'AGOSTINO SANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/10/2017 al 20/10/2017 .

IL MESSO COMUNALE

Bresso, 05/10/2017

05/10/2017

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata:

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bresso, _____

IL SEGRETARIO GENERALE